



38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

Verbale di deliberazione N. 2 del Presidente

**OGGETTO: ARTT. 166, COMMA 1 E 2 QUATER, E 176 DEL DLGS. 267/2000 E S.M..
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI
CASSA E VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023.**

**L'anno 2021, addì 29 del mese di luglio alle ore 10.00 nella sede dell'Azienda forestale
Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**

IL PRESIDENTE

premessi che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini ed i loro Enti ed Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premessi che la medesima L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. richiamata al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs 267/2000 e s.m. non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della L.P. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

preso atto che ai sensi dell'art. 166, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è iscritto nel bilancio di previsione nella Missione "Fondi e Accantonamenti" all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;

visto l'art. 199 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., il quale stabilisce che il Fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti e che i prelevamenti al Fondo di riserva sono di competenza dell'Organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

considerato che il Fondo di riserva attualmente stanziato nell'esercizio 2021 risulta pari ad euro 30.000,00 previsti al capitolo 1530 – Fondo di riserva;

dato atto che il Fondo di riserva di cassa è previsto al capitolo 1531 nell'esercizio 2021 del bilancio 2021-2023 per un importo pari ad euro 20.000,00;

considerato che entro il giorno 16 del mese di luglio 2021 andava pagato l'F24

predisposto dal Consorzio dei Comuni relativo al versamento delle imposte a carico dell'Azienda Forestale Trento – Sopramonte, inerente nello specifico imposte conseguenti agli stipendi dei dipendenti forestali relativi al mese di giugno;

rilevato che detto F24 è stato pagato il giorno 19 luglio 2021, con n. 3 giorni di ritardo;

attesa la necessità di procedere pertanto al c.d. ravvedimento operoso, a fronte del pagamento delle imposte dovute oltre la scadenza (e più precisamente in data 19.07.2021 invece che in data 16.07.2021), per evitare la corrispondente corresponsione di sanzioni ed interessi maggiorati, ritenendo pertanto tale spesa indifferibile e urgente;

constatato che detto ravvedimento presuppone il pagamento di euro 0,01 di interessi e di euro 23,97 di sanzione per il pagamento tardivo delle imposte dovute;

verificata l'inesistenza di un capitolo di spesa del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 cui imputare la relativa spesa;

ritenuto pertanto opportuno procedere alla creazione di un nuovo capitolo del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per far fronte a detta imputazione, e alle eventuali sanzioni amministrative cui dovesse incorrere l'Azienda Forestale Trento – Sopramonte;

atteso che il nuovo capitolo viene creato nell'ambito Missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 10 "Altre spese correnti", con numero progressivo 1325 e viene denominato "Altre spese correnti n.a.c.";

considerato adeguato lo stanziamento su detto capitolo di euro 1000,00;

verificata la possibilità di fronteggiare la spesa di cui al paragrafo precedente mediante prelevamento dal Fondo di riserva e di cassa per l'importo di euro 1000,00;

ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del prelievo dal Fondo di riserva di cui sopra ai sensi dell'art. 199, comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

preso atto che l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., al comma 9 prevede che le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione sono di competenza dell'Organo esecutivo e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

dato atto che la presente proposta di modifiche non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

considerato che l'urgenza dovuta al pagamento della sanzione amministrativa in via di ravvedimento operoso "sprint" va effettuata entro 14 giorni dalla data in cui il pagamento era dovuto, e cioè entro il 30 luglio 2021, onde evitare la conseguente corresponsione di sanzioni ed interessi nonché di spese accessorie maggiorate, ritenendo pertanto tale spesa indifferibile e urgente;

atteso che ai sensi dell'art. 11 comma 4, dello statuto dell'Azienda forestale, nei casi di urgenza e necessità il Presidente adotta i provvedimenti di competenza della Commissione amministratrice da sottoporre alla ratifica della stessa Commissione amministratrice nella seduta immediatamente successiva, ad esclusione delle attribuzioni della Commissione amministratrice in materia regolamentare e/o di atti fondamentali;

rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 267/2000 non è necessario acquisire il parere dell'Organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

preso atto che, il disposto del comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (obbligo di allegare al prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio anche gli atti di variazione di bilancio) è stato modificato dal comma 785 lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio), disponendo che, a partire dall'esercizio 2018, il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio non deve più essere allegato alle variazioni di bilancio;

atteso che sulla GU n. 301 del 24.12.2019 è stato pubblicato il D.L. 26 ottobre 2019, n.

124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili";

considerato che l'art. 57 comma 2-quater del predetto D.L. apporta delle modifiche al TUEL Dlgs 267/2000 abrogandone i commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a), commi che prevedevano che il Tesoriere effettuasse i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio (residui, competenza e cassa) forniti dall'Ente mediante la trasmissione dei bilanci di previsione e delle relative delibere di variazione;

atteso pertanto che, a partire dall'esercizio finanziario 2020, il Tesoriere dell'Azienda forestale UniCredit S.p.A., come comunicato in data 31.12.2019, non effettua più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non accetta più la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui);

visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;
- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;
- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 4 di data 23.02.2021, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- la deliberazione n. 11 di data 25.02.2021, immediatamente eseguibile, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023;

considerato che, in relazione alla necessità di provvedere con la massima sollecitudine ad effettuare le operazioni contabili sui capitoli oggetto di variazione, ricorrano i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

d e l i b e r a

1. di prelevare euro 1.000,00 dal Fondo di riserva e dal Fondo di riserva di cassa per l'esercizio 2021, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, ai sensi dell'art. 199 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., da stornarsi sugli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese indicate nel prospetto allegato (Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante ed essenziale, riferita al capitolo di nuova istituzione;
2. di dare atto che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo di riserva è pari ad euro 29.000,00 e del Fondo di riserva di cassa ad euro 19.000,00 per l'esercizio 2021;
3. di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
4. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione confermano ed aggiornano di conseguenza il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 come indicato nel prospetto allegato (Allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.
6. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica della Commissione amministratrice nella seduta immediatamente successiva;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL PRESIDENTE
Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 29/07/2021 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
Maurizio Fraizingher

Allegati: ALLEGATO A
ALLEGATO B

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento li,

IL SEGRETARIO
Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, li

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher